



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 9 del 03/02/2021

Oggetto: Direttive per affitto terreni di Onano in Località Quercie di Macatello.- Bilancino.-

L'anno duemilaventuno e questo di tre del mese di febbraio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario incaricato della redazione del verbale.

*Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni*

*il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana*

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario
Dott. Mariosante Tramontana*

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Macatello dal 25/03/2021 per 15 giorni consecutivi.

(Art.124 comma 1 T.U.2000)

Il Segretario

F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario

F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
 PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

LA GIUNTA COMUNITARIA

PREMESSO che:

- questa Comunità Montana è proprietaria di alcuni terreni, con annessi fabbricati rurali, siti nel comune di Onano in località Querce di Mecatello, identificati al catasto terreni del Comune di Onano, foglio n. 17 Particelle n. 81,78,55,56,57 per un totale di mq. 30.150;
- nelle more della vendita degli stessi, considerato che il mercato immobiliare è al momento in forte contrazione, come risulta dalle varie procedure di vendita, bandite negli ultimi anni, andate deserte, con il presente atto si ritiene opportuno concedere in affitto i terreni e gli annessi fabbricati rurali (ove esistenti), allo scopo di evitarne lo stato di abbandono dei terreni e di conseguenza, evitare, che gli stessi diventino rifugi per animali selvatici ed essere occupati abusivamente, nonché ottenere, comunque, un ricavato da tali fondi, in attesa della loro alienazione, senza compromettere gli interessi della Comunità Montana;

PRECISATO che la stipula di un contratto di affitto non comporta problemi per una eventuale futura vendita in quanto, in tal caso, i terreni potranno essere ceduti affittati o anche liberi poiché verrà inserita, nei contratti d'affitto, una clausola in base alla quale gli affittuari dovranno impegnarsi a liberare gli immobili in qualsiasi momento a semplice richiesta della Comunità Montana con un preavviso di 30 giorni;

RILEVATO, pertanto, che la Comunità Montana, in tal modo, valorizzerà il proprio patrimonio immobiliare mantenendone un'adeguata produttività ed evitando di sostenere costi conseguenti all'abbandono dei terreni, ottenendo un canone di mercato dagli affitti senza vincolarsi in vista di future alienazioni;

CONSIDERATO che la legge n 203 del 3 maggio 1982 "Norme sui contratti agrari" ha previsto un regime derogatorio alle norme vigenti in materia di contratti agrari contenute nella stessa legge; in particolare, l'articolo 45 della legge 203/1982 ha sostituito l'ultimo comma dell'art 23 della legge 11 febbraio 1971 n°11 stabilendo che *“sono validi tra le parti, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente”*;

RITENUTO, quindi, per tutte le considerazioni che precedono, di dare indirizzo al Responsabile del settore tecnico, di procedere all'affitto dei terreni in questione mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73 lett. C) del R.D. 23/05/1924 n. 827, da aggiudicare a favore del concorrente che avrà presentato la maggior offerta in aumento rispetto al prezzo base indicato nell'avviso d'asta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il canone di affitto posto a base d'asta viene determinato in €. 500,00;
- Il contratto di affitto avrà durata di un anno solare, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, con facoltà di richiedere e ottenere la riconsegna del terreno in caso di eventuale alienazione, con un preavviso di 30 giorni;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. dare indirizzo al Responsabile del settore tecnico, di procedere all'affitto dei terreni in questione mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73 lett. C) del R.D. 23/05/1924 n. 827;
2. stabilire che l'asta pubblica dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Il canone di affitto posto a base d'asta viene determinato in €. 500,00;

- Il contratto di affitto avrà durata di un anno solare, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, con facoltà di richiedere e ottenere la riconsegna del terreno in caso di eventuale alienazione, con un preavviso di 30 giorni;
3. Disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

Con Voti unanimi e favorevoli si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.